

I limiti alla platea di beneficiari introdotti dalla conversione in legge del decreto Liquidità

Garanzia preclusa agli evasori

Sbarramento in caso di condanna a pene accessorie

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Finanziamenti solo per chi ha estinto i debiti tributari o patteggiato sotto i due anni. In seguito all'emendamento al decreto legge Liquidità apportato dalla commissione finanze e attività produttiva della camera, e recepito dalla legge di conversione n. 40/2020 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 6 giugno, delle garanzie statali previste per le imprese non potranno usufruire i grandi evasori fiscali, per i quali, unitamente a condanna per un reato tributario intervenuta negli ultimi cinque anni, sono scattate le pene accessorie. Ma questa disposizione, analizzata alla luce del più ampio sistema di norme di cui al dlgs 74/2000 sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché delle ultime pronunce della Cassazione in materia, comporta, quale conseguenza, che di fatto sarà ammesso alle garanzie unicamente chi abbia pagato i propri debiti con il Fisco o abbia patteggiato una pena di modesta entità.

Il meccanismo e il contenuto dell'autocertificazione. Con l'emendamento al decreto, di cui all'art. 1-bis, recepito dalla legge di conversione 40/2020, è stato introdotto il meccanismo dell'autocertificazione, per il quale l'impresa che avanza la richiesta dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di avere i requisiti previsti dal decreto per godere della suddetta garanzia.

Tuttavia, tra i diversi requisiti contemplati dal disposto normativo, ne compare uno nuovo che sbarrà l'accesso ai finanziamenti a chi si sia macchiato la fedina penale evadendo le tasse: specificamente si dovrà dichiarare che «nei confronti del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

La normativa penal-tributaria in punto di pene accessorie. I reati contemplati sono appunto tutti quelli tributari previsti dal dlgs 74/2000, ovvero non solo quelli connotati da carattere ingannatorio, quali la frode fiscale di cui agli artt. 2 e 3,

I limiti ai finanziamenti per gli evasori

Gli evasori esclusi ai sensi dell'art. 1-bis	Il finanziamento è precluso se nei confronti del legale rappresentante dell'impresa «è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74»
L'applicazione delle pene accessorie in caso di condanna per reati tributari	Ai sensi dell'art. 12 dlgs 74/2000, la condanna per taluno dei delitti tributari previsti dal presente decreto importa: A) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; C) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; D) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; E) la pubblicazione della sentenza. Inoltre, se la condanna riguarda i gravi delitti di utilizzo o emissione di fatture false, si aggiunge L'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni
Esclusione delle pene accessorie per estinzione debito tributario	Ai sensi dell'art. 13-bis, dlgs 74/2000 e pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie
Esclusione delle pene accessorie per patteggiamento sotto i due anni	Se viene patteggiato un reato tributario e la pena irrogata non supera i due anni di reclusione non si possono applicare le pene accessorie previste per i delitti tributari, poiché l'art 445, comma 1, c.p.p., secondo cui l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, vale anche per la materia penal tributaria (Cass. pen., 1439/2020)

ma anche quelli che si «limitano» al mero inadempimento dell'obbligo impositivo, quali la dichiarazione infedele o omessa di cui agli artt. 4 o 5, nonché le ipotesi di omesso versamento e indebita compensazione previste rispettivamente dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater.

Precisamente, la condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza.

Quanto alla durata delle stesse, viene in ausilio l'art.

37 c.p., che afferma che quanto la durata di una pena accessoria temporanea non sia determinata ex lege, la medesima ha una durata eguale a quella della pena principale.

Inoltre, se la condanna riguarda i gravi delitti di utilizzo o emissione di fatture false, si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. In questo caso, trattandosi di sanzioni dotate di fornice edittale, è ai limiti di operatività sanciti dal secondo comma del suddetto art. 37 c.p. che bisogna fare riferimento, così che, ferma la coincidenza di durata tra pena principale ed accessoria, «in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di essa».

Estinzione del debito tributario o patteggiamento sotto i due anni. Ciò detto, il dlgs 74/2000, con l'art. 13-bis, prevede testualmente che «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono dimi-

nuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie»: ecco dunque che proprio il legislatore salva dalle predette misure, prevedendo anche una riduzione di pena, coloro i quali provvedano tempestivamente a saldare il proprio debito con l'erario mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Costoro, avendo riportato condanna ma non applicazione di pena accessoria, potranno ora avere accesso ai finanziamenti.

Analogo possibilità, infine, sarà riconosciuta a chi abbia patteggiato il reato tributario, laddove la pena irrogata non superi i due anni di reclusione.

Il suddetto principio, già ricavabile dalle norme del codice di rito, è stato proprio esplicitato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 1439/2020, in un caso in cui la pena applicata in concreto per il reato di omessa presentazione della dichiarazione era inferiore a due anni di reclusione e ad avviso dei giudici non poteva conseguire l'applicazione di pene accessorie.

La disposizione posta a fondamento della decisione è l'articolo 445, comma 1, c.p.p., che prevede specificamente che l'applicazione su richiesta di pena detentiva inferiore ai due anni non comporta la condanna alle pene accessorie, e che, come chiarito dalla Suprema corte, deve trovare applicazione anche in ambito penal-tributario, trattandosi di disposizione speciale che prevale su quelle generali, dunque anche su quella di cui all'articolo 12 del dlgs 74/2000 che appunto disciplina le pene accessorie nei casi di condanna per reati fiscali.